



2° CIRCOLO DIDATTICO DI QUARTO

DIREZIONE DIDATTICA STATALE

Via Crocillo, 154 80010 Quarto (NA) Tel/Fax 0818768503/0818060783

C.F. 96013670631 - C.M. NAEE23600G

email naee23600g@istruzione.it email pec: naee23600g@pec.istruzione.it

sito web: www.direzionedidatticaquarto2.edu.it

Ai genitori degli alunni interessati
Ai docenti
Al sito web

Oggetto: iscrizioni per l' a.s. 2024/2025

Come da nota della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prot. n. 0040055 del 12/12/2023, dal 18 gennaio 2024 saranno aperte le iscrizioni a tutti i gradi dell'istruzione per l'anno scolastico 2024/25.

Per la scuola dell'infanzia continua la modalità di iscrizione cartacea. Si possono iscrivere alla scuola dell'infanzia i bambini e le bambine di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31/12/2024. Si possono altresì iscrivere alla scuola dell'infanzia i bambini e le bambine che compiono i tre anni di età entro non oltre il 30/04/2025. Per questi ultimi l'ammissione alla frequenza sarà condizionata:

- alla disponibilità dei posti e all'esaurimento di eventuali liste di attesa;
- alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell'agibilità e della funzionalità, tali da rispondere alle esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;
- alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del Collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell'accoglienza di disponibilità di posti.

Hanno la precedenza coloro che compiono gli anni entro il 31/12/2024.

A partire dal 18 gennaio 2024 la domanda di iscrizione alla scuola dell'infanzia si potrà scaricare dal sito web del circolo, www.direzionedidatticaquarto2.edu.it, e dovrà essere inviata via mail all'indirizzo iscrizioninfanzia@secondocircolodiquarto.it entro il termine di scadenza delle iscrizioni (10 febbraio 2024) oppure il modulo cartaceo potrà essere ritirato e consegnato presso la sede centrale "Borsellino".

In riferimento a quanto riportato nella nota, "Atteso che il modulo di domanda on line per la scuola primaria e secondaria e cartaceo per la scuola dell'infanzia recepiscono le disposizioni di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater del codice civile* e successive modifiche e integrazioni, la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori", sulla domanda cartacea occorre la firma di entrambi i genitori. I dati riportati nel modulo d'iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 445/2000. Si rammentano infine le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del succitato decreto che, oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.

Al momento dell'iscrizione le famiglie possono esercitare la facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica, mediante la compilazione di apposita richiesta inserita nel modulo di iscrizione. La scelta ha valore per l'intero ciclo di studi, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta l'anno successivo.

Si ricorda che la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza dall'iscrizione alla scuola dell'infanzia, secondo quanto previsto dall'articolo 3 bis, comma 5, del DL 73/ 2017, convertito con modificazioni dalla l. 119/ 2017.

Per la scuola primaria la procedura si effettuerà esclusivamente on line.

Al fine di favorire le iniziative di orientamento delle scuole e offrire un servizio utile per le famiglie, da quest'anno è stata messa a disposizione la Piattaforma Unica (<https://unica.istruzione.gov.it/it>), punto di accesso unico per usufruire dei principali servizi e strumenti del Ministero.

Le iscrizioni si effettuano **dalle ore 8:00 del 18 gennaio 2024 alle ore 20:00 del 10 febbraio 2024**.

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al sistema "Iscrizioni on line", all'interno della Piattaforma Unica <https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni> utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).

In riferimento a quanto riportato nella nota, "Atteso che il modulo di domanda on line per la scuola primaria e secondaria e cartaceo per la scuola dell'infanzia recepiscono le disposizioni di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater del codice civile* e successive modifiche e integrazioni, la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori", sulla domanda cartacea occorre la firma di entrambi i genitori.

Il genitore che compila il modulo di domanda dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. I dati riportati nel modulo d'iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 445/2000. Si rammentano infine le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del succitato decreto che, oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.

Alla classe prima della scuola primaria si devono iscrivere i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2024 e ne hanno facoltà gli alunni che compiono i sei anni entro il 30 aprile 2025. Con riferimento ai bambini che compiono i sei anni di età tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2025, è opportuno, per una scelta attenta e consapevole, che i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale considerino le indicazioni e gli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell'infanzia frequentate dai bambini.

Compilazione domanda: i moduli devono essere compilati nei diversi campi con l'inserimento dei dati anagrafici, le preferenze sull'orario scolastico, la scelta della religione cattolica, ecc...

Accoglimento della domanda: la domanda è accolta entro il limite dei posti disponibili (aule, capienze) e sulla base dei criteri di precedenza deliberati dal consiglio di Circolo. Si ricorda che la domanda di iscrizione potrà essere compilata per tutto il periodo indicato dal MIM.

Per le famiglie che ne abbiano bisogno verrà fornita assistenza telefonica per le iscrizioni online dall'assistente amministrativo Patrizia Masino, tutti i giorni dalle 11.00 alle 12.00 – tel. 0818060783. Laddove fosse necessario si potrà, negli orari di ricevimento della segreteria, farsi assistere in presenza.

*Art. 316 co. 1 c.c. - Responsabilità genitoriale. Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.

Art. 337-ter co. 3 c.c. - Provvedimenti riguardo ai figli. La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.

Art. 337-quater co. 3 c.c. - Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso. Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa Giuseppina Noto

(firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)

